



# COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

## UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

### DISCIPLINA DELLA SPIAGGIA LIBERA CON ACCESSO ANCHE AD ANIMALI DOMESTICI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° 105/2014

Il sottoscritto Ing. Paolo FERRARI, responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Andora:

VISTO

- che il Sindaco, a norma dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000, ha nominato l'ing. Nicoletta Oreggia con decreto n. 09 del 03.03.2010 dirigente della Direzione Tecnica con autonomi poteri di spesa;
- che il Dirigente dell'Area Tecnica ha nominato, con provvedimento n. 161 del 01.10.2010 ex art. 8 del vigente ordinamento professionale, il sottoscritto ing. Paolo Ferrari Responsabile del Servizio Servizi Tecnologici - Demanio con autonomi poteri di spesa;
- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
- la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche, ad oggetto "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- la Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1 testo unico in materia di commercio;
- la Legge Finanziaria 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 251 lettera e;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205";
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1;

Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244  
Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: [protocollo@comunedandora.it](mailto:protocollo@comunedandora.it) – sito internet: [www.comune.andora.sv.it](http://www.comune.andora.sv.it)

- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- Il Progetto di utilizzo degli Arenili approvato con deliberazione C.C. n° 102 del 18/12/2013;
- le “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 512 del 21/05/2004 e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria 16/06/2004 n. 24 – parte II;
- le “Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 15/02/2013 così modifico con Deliberazione di Giunta regionale n. 834 del 11/07/2013;
- l’atto di indirizzo per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate al di fuori della stagione balneare (prima del 1/5 e dopo il 30/9) per l’effettuazione delle attività elioterapica espresso con Deliberazione di Giunta comunale n° 34 del 11/03/2014;

#### CONSIDERATO

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

RICHIAMATO il Provvedimento dirigenziale n°96/2014

VISTA l’atto di indirizzo dell’amministrazione comunale per a Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 30/05/2014 per la disciplina della spiaggia libera con accesso anche ad animali domestici ;

VISTO l’art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 ;

### E M A N A  I L  S E G U E N T E  P R O V V E D I M E N T O D I S C I P L I N A  D E L L A  S P I A G G I A  L I B E R A  C O N  A C C E S S O A N C H E  A D  A N I M A L I  D O M E S T I C I

1) Durante la stagione balneare, compresa tra il 01° maggio e il 30 settembre di ogni anno, dall’alba al tramonto, è consentito il gratuito e libero accesso, anche ad animali domestici nella sola spiaggia situata nella zona più levante delle spiagge di Andora, compresa tra la passeggiata e la scogliera, così come individuata dal vigente Progetto di Utilizzo degli Arenili approvato dalla Delibera di Giunta Comunale n°102 del 18/12/2013;

1bis) A levante di detta spiaggia è individuato un accesso al mare, fruibile anche dall’utenza portatrice di handicap, costituito da una porzione di larghezza 3 m così come individuata con Delibera di Giunta Comunale n°102 del 18/12/2013;

2) La spiaggia aperta anche ad animali domestici, essendo libera e gratuita, non è dotata di ombreggio,

re zone d’ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l’abbeverata e la docciatura;

3) Nelle restanti aree demaniali del Comune di Andora, durante la stagione balneare, è vietato condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio, se riconosciute dalle competenti Autorità. I concessionari possono, nell’ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

4) Ogni animale può accedere solo in presenza di accompagnatore maggiorenne e se dotato di riconoscimento (microchip, tatuaggio), munito di documentazione sanitaria attestante l’effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, nonché fotocopia dell’assicurazione r.c. in stato di validità.

#### Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244

Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: [protocollo@comunedandora.it](mailto:protocollo@comunedandora.it) – sito internet: [www.comune.andora.sv.it](http://www.comune.andora.sv.it)

- 5) Ogni soggetto sulla spiaggia, dovrà essere tenuto al guinzaglio, lungo almeno 1,5 metri stabilmente fissato a terra, eventualmente ad un paletto, tipo asta dell'ombrellone, infisso solidamente nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento. A fine stazionamento detto paletto dovrà essere rimosso e portato via. È vietato l'abbandono sulla spiaggia di qualsiasi oggetto.
- 6) Il proprietario o il detentore inoltre, deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali su richiesta del nostro personale interno o delle Autorità competenti.
- 7) L'accompagnatore dovrà curare che l'animale domestico non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all'ombra.
- 8) Il proprietario deve essere munito di paletta/raccogliatore. Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare.
- 9) L'area destinata alla balneazione degli animali domestici è compresa nello specchio acqueo antistante la zona di arenile.
- 10) L'accesso al mare è consentito, in relazione alla situazione meteo-marina, senza limitazioni di tempo o di orario limitatamente agli animali domestici, che dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno. Durante la permanenza in acqua degli animali domestici deve essere sempre assicurata la presenza del proprietario.
- 11) Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è data agli Agenti di vigilanza e al loro insindacabile giudizio. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale.
- 12) Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori della spiaggia per una passeggiata igienica. È vietato lasciare il cane e/o l'animale domestico da solo sotto l'ombrellone.
- 13) I cani non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; la responsabilità (civile e penale) per i danni causati dall'animale è del proprietario.
- 14) L'accompagnatore dovrà essere altresì munito di acqua per abbeverare l'animale;
- 15) Al di là delle norme sopra riportate i proprietari degli animali domestici, rimangono comunque soggetti al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 16) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, delle leggi in materia sanitaria (ad esempio mancanza di microchip, non rispetto degli obblighi per i cani pericolosi, ecc.), nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina le materie oggetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga la precedente ordinanza n°96/2014 emessa in data 20/05/2014.

Andora, 09/06/2014

Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo  
Ing. Paolo FERRARI

Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244

Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: [protocollo@comunediandora.it](mailto:protocollo@comunediandora.it) – sito internet: [www.comune.andora.sv.it](http://www.comune.andora.sv.it)